



Decreto federale concernente il programma d'armamento 2016

del 20 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016²,
decreta:

Art. 1 Principio

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016 concernente il limite di spesa dell'esercito 2017–2020, il programma d'armamento 2016 e il programma degli immobili del DDPS 2016.

Art. 2 Credito complessivo sottoposto al freno alle spese

Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 1341 milioni di franchi.

Art. 3 Trasferimenti all'interno del credito complessivo

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.

² Mediante i trasferimenti i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati complessivamente del 5 per cento al massimo.

¹ RS 101
² FF 2016 1285

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 8 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Allegato
(art. 2)**Elenco dei crediti d'impegno**

Crediti d'impegno, secondo le categorie di capacità, in mio. fr.

<i>Crediti d'impegno specificati singolarmente</i>	1241
<i>Acquisizione di informazioni</i>	140
– Sistema di sorveglianza dello spazio aereo «Florako», mantenimento del valore «Flores»	91
– Battello pattugliatore 16	49
<i>Efficacia nell'impiego</i>	787
– Sistema «mortaio 16 da 12 cm»	404
– Armi multiuso spalleggiabili	256
– Aerei da combattimento F/A-18, materiale di ricambio	127
<i>Mobilità</i>	314
– Autocarri e rimorchi	314
<i>Credito quadro</i>	100
Credito complessivo Programma d'armamento 2016	1341

